Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 22 ottobre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 ottobre 1973, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da quindici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare, recante norme per la istituzione della visita prematrimoniale obbligatoria tutelata dal segreto professionale e diretta all'accertamento di eventuali condizioni patologiche che possono trasmettere alla prole menomazioni fisiche e psichiche, nonchè per l'istituzione di visite mediche generali precoci dei neonati.

(11966)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Nomina di due componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'istituto anzidetto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con i decreti ministeriali 9 marzo 1960, 3 maggio 1961 e 8 gennaio 1963;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1970 con cui è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969;

Vista la nota in data 20 luglio 1973, con la quale il dott. Mario Pescante, segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano e l'ing. Ottavio Guazzone, capo del servizio impianti sportivi del predetto comitato sono stati designati a rappresentare il Comitato olimpico nazionale italiano in seno al predetto consiglio di amministrazione per il quadriennio di cui alla precedente premessa, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Saini e dell'ing. Renzo Giorgetti, recentemente deceduti;

Decreta:

Il dott. Mario Pescante e l'ing. Ottavio Guazzone sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Saini e dell'ing. Renzo Giorgetti, recentemente deceduti.

I predetti resteranno in carica per il quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SIGNORELLO

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11898)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Nuova denominazione della « Compagnia di assicurazione di Milano » ai fini della sua designazione a provvedere alla liquidazione, per la Lombardia, dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1971, con il quale sono state designate — ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 45 del relativo regolamento — alcune imprese di assicurazione a provvedere, per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, nel triennio 1971-73, alla liquidazione agli aventi diritto delle somme dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Considerato che tra tali imprese veniva designata per la regione Lombardia la S.p.a. « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, la quale ha trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, il proprio portafoglio dei contratti dei rami responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi, con convenzione stipulata in data 18 dicembre 1972 e approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1973, alla società per azioni « Milano assicurazioni autoveicoli », con sede in Milano, fermi restando, a riguardo dell'impresa cessionaria, i requisiti richiesti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 3 giugno 1971, la S.p.a. « Milano assicurazioni autoveicoli », con sede in Milano, in sostituzione della S.p.a. « Compagnia di assicurazione di Milano », è designata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 a provvedere per la regione Lombardia alla liquidazione agli aventi diritto delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: Bosco

(11901)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1973.

Nomina del vice presidente dell'ente autonomo Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 7 del predetto statuto;

Vista la deliberazione 20 agosto 1973, con la quale il consiglio generale dell'ente suindicato ha proposto il dott. Heinold Steger per la nomina a vice presidente dell'ente stesso per tre esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975;

Sentito il Presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige che ha espresso parere favorevole alla proposta di cui sopra con nota n. 1372 del 30 agosto 1973;

Decreta:

Il dott. Heinold Steger è nominato vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il Ministro: DE MITA

(11878)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1973.

Modifiche all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3, dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme suindicate;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

I numeri 1, 2 e 3 del capitolo VI dell'allegato *B* al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

1) Negli esercizi di minuta vendita di materie esplosive si possono tenere soltanto polveri e cartucce della categoria I e manufatti ed oggetti esplodenti delle categorie IV e V con esclusione di polveri, cartucce, manufatti ed oggetti esplodenti di impiego militare o bellico e quelli che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.

Si può concedere licenza per tenere in deposito e vendere in detti esercizi:

a) fino a chilogrammi 25 netti di polveri da lancio e da mina della I categoria, chiuse perfettamente nei loro recipienti metallici originari di fabbrica ciascuno di contenuto massimo non oltre 1 kg. netto.

E' vietato tenere nel locale e vendere recipienti di polveri aperti;

La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi.

b) fino a chilogrammi 50 netti di polveri da lancio della I categoria sotto forma di cartucce cariche per armi da fuoco portatili, armi da guerra escluse.

Ai fini del computo delle cartucce devono essere adottati i seguenti rapporti:

— 1 kg. netto di polveri da lancio della I categoria è considerato pari a:

300 cartucce da caccia caricate con polveri nere;

560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo;

1.250 cartucce da salve e per usi tecnici;

4.000 cartucce per pistole e rivoltelle;

25.000 cartucce per armi tipo flobert;

c) fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di artifici e di fuochi artificiali della IV categoria e fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di oggetti e manufatti esplodenti della V categoria.

Ai fini del computo pratico un kg. lordo di detti materiali è considerato equivalente a 0,8 kg. netti di polveri da lancio senza fumo della I categoria.

Nessun limite di quantità è stabilito per il deposito di capsule per cartucce da caccia e di bossoli innescati per le stesse cartucce.

d) i quantitativi in peso al netto o ridotti al netto delle polveri, artifici o fuochi artificiali, oggetti o manufatti delle categorie I, IV e V, di cui ai precedenti punti *a*) e *c*) possono essere ad iniziativa dei titolari delle licenze, in tutto o in parte, raddoppiati e sostituiti con polveri di lancio senza fumo esclusivamente in forma di cartucce da caccia cariche per fucili da caccia con anima a canna liscia.

Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi suddetti deve essere sentito il parere della commissione tecnica provinciale.

2) I locali degli esercizi di minuta vendita di materie esplosive non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili né devono avere comunicazione diretta con locali di abitazione e con locali che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso.

Non devono, altresì, essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche locali destinati al culto, scuole, asili, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico spettacolo e simili.

Nei locali degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive non devono essere tenuti in deposito o in vendita materie infiammabili.

Deroghe ai divieti contenuti nel primo comma del presente numero possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale che potrà prescrivere le cautele che riterrà opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

Le materie esplodenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente numero devono essere custodite in uno o più locali, separati, anche se adiacenti, da quello o da quelli nei quali sono custoditi gli oggetti esplodenti di cui alla lettera *c*): quesi ultimi non possono essere custoditi nel locale o nei locali destinati all'accesso del pubblico.

Ogni locale di deposito deve avere una altezza non inferiore a m. 2,40, una superficie non inferiore a mq. 6 e una cubatura non inferiore a mc. 18.

Per ciascun locale adibito a deposito di materiali esplosivi la cubatura ambiente non deve essere inferiore a mc. 1 per ogni chilogrammo netto di polveri come tali, a mc. 1 per ogni chilogrammo lordo di oggetti e manufatti esplodenti delle categorie IV e V ed a mc. 1 per ogni 3,5 chilogrammi di polvere sotto forma di cartucce calcolati con i rapporti di equivalenza di cui al precedente numero, lettera *b*).

I muri perimetrali dell'esercizio devono essere in mattoni pieni ad almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente.

I solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica.

Le pareti di ogni locale devono essere intonacate e raccordate al pavimento ed al soffitto, i serramenti devono essere in metallo o in legno ignifugato e muniti di vetri infrangibili o altrimenti protetti per l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di scoppio o di deflagrazione all'interno dei locali.

Il carico degli esplosivi sarà determinato nei limiti massimi consentiti; esso potrà essere eventualmente ridotto in rapporto alla struttura dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco, secondo le indicazioni della commissione tecnica provinciale.

I materiali esplosivi devono essere collocati in scaffali metallici alti non oltre metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente; le munizioni per pistole e rivoltelle devono essere custodite in armadi metallici muniti di sportelli chiudibili con serrature di sicurezza. Gli scaffali e gli armadi devono essere disposti lungo le pareti dei locali e collocati in modo da impedire la facile accessibilità ad essi da parte del pubblico.

L'impianto elettrico dei locali dell'esercizio deve rispondere alle norme più recenti del C.E.I. per i locali destinati a contenere materiali solidi facilmente infiammabili; particolare cura dovrà essere rivolta al sezionamento dell'impianto con la installazione di valvole di sicurezza automatiche tarate per meglio circoscrivere le conseguenze di accidentali corto-circuiti.

Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma solanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformità delle vigenti disposizioni.

La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio sarà stabilita dalla commissione tecnica provinciale.

3) Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente per cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 4000 cartucce al giorno.

Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di 1 kg. di polvere per volta: la tramoggia del macchinario automatico non deve poter contenere più di 1 kg. netto, utile, di polvere.

Il locale destinato al caricamento non può essere destinato ad altri usi e non deve avere comunicazione diretta con nessun altro locale non pertinente l'esercizio; le sue pareti perimetrali devono essere in mattoni pieni almeno a due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente, intonacata e opportunamente raccordata al solaio e al pavimento; i solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di almeno cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica.

Il locale deve avere una superficie non inferiore a mq. 12, una altezza non inferiore a metri 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc. 36; almeno una parete deve essere esterna e su di essa deve essere disposta almeno un'apertura di illuminazione naturale e di ventilazione posta a non meno di metri 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno, di superficie non inferiore a 0,8 mq.; l'apertura deve essere protetta esternamente da una robusta inferriata e munita di infissi metallici con vetri infrangibili o in altro modo protetti contro proiezioni di schegge verso l'esterno in casi di scoppio o di deflagrazione all'interno; le porte di comunicazione con gli altri locali dell'esercizio devono essere metalliche o in legno ignifugato ricoperto da lamiera metallica e si devono aprire verso l'esterno del locale. La comunicazione del locale con quello accessibile al pubblico non deve essere immediata; tra i due locali deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a metri 1,5 con le due porte sfalsate l'una rispetto all'altra; il locale di disimpegno deve risultare sempre vuoto da qualsiasi ingombro.

Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, a giudizio della commissione tecnica provinciale, ove le condizioni particolari lo consentano. In tali casi i limiti massimi previsti per il caricamento di cartucce saranno ridotti in rapporto al contesto topografico, alle strutture dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco e meccanica, secondo le indicazioni della stessa commissione.

L'impianto elettrico del locale e quello delle attrezzature meccaniche deve rispondere alle più recenti norme del C.E.I. per locali e macchine soggetti a polveri facilmente infiammabili.

Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformità delle vigenti disposizioni.

La dotazione di mezzi antincendio del locale sarà stabilita dalla commissione tecnica provinciale.

Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce consentito deve essere portato nel locale, mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccetto le polveri, che devono essere portate nel locale nella quantità consentita per ogni operazione sol-

tanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.

Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi del precedente n. 1 lettere *a*) e *b*); delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta la prescritta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.

Art. 2.

Nei negozi o spacci isolati dai centri di popolazione si può concedere licenza per tenere in deposito e vendere esplosivi della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quelli stabiliti al n. 1) dell'articolo 1 con l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo IV del presente allegato.

Negli esercizi di minuta vendita isolati in cui saranno elevati i quantitativi massimi di esplosivi in deposito non potrà in alcun caso consentirsi il caricamento di cartucce.

Nei negozi o spacci di minuta vendita di esplosivi isolati dai centri di popolazione nei quali non vengono superati i limiti massimi di quantità stabiliti per gli esercizi posti nei centri abitati il caricamento può essere consentito per le sole cartucce da caccia confezionate con polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 8000 cartucce al giorno.

Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione degli esplosivi e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

Art. 3.

Gli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti della I, della IV e della V categoria già esistenti possono rimanere in esercizio nello stato in cui si trovano fino al 31 dicembre 1975, a condizione che i titolari non richiedano modifiche dei quantitativi dei prodotti esplodenti che sono autorizzati a detenere. Con effetto immediato è intanto concesso ai titolari di detti esercizi, di sostituire di loro iniziativa, in tutto o in parte, con cartucce cariche i prodotti esplodenti, nei quantitativi per cui erano stati già autorizzati il deposito e la vendita, secondo i criteri enunciati al punto *d*) del precedente art. 1.

Ai fini di tale sostituzione il quantitativo di sostanze esplodenti della V categoria, indeterminato nel cap. VI del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non potrà eccedere i kg. 25.

Il caricamento negli esercizi è sin d'ora limitato al quantitativo massimo di 4000 cartucce giornaliere, salvo casi di riduzione dello stesso limite da disporsi in relazione a particolari strutture ambientali o a specifiche ragioni di sicurezza.

Dopo il 31 dicembre 1975 e salvo casi di carattere particolari da valutarsi anche prima, in qualsiasi momento, gli stessi esercizi dovranno corrispondere a tutti i requisiti prescritti per i negozi di nuova istituzione.

Roma, addì 18 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: LEPRE

(11920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 312-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Schon Aurelio con sede in Milano, via Bianca di Savoia n. 2, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 312-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(11943)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 346-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cappello & Cortese S.r.l. con sede in Milano, via Gorizia n. 22, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 346-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(11944)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1973, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11930)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1973, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.616.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11932)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.703.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11933)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.006.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11939)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.106.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11936)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 448.348.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11935)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Nazzano (Roma) viene, autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.065.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11934)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 18 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	565,25	565,25	564,60	565,25	565 —	565,25	565,20	565,25	565,25	565,25
Dollaro canadese	565 —	565 —	564,25	565 —	560,75	565 —	565 —	565 —	565 —	565 —
Franco svizzero	187,55	187,55	187,45	187,55	187,10	187,90	187,58	187,55	187,95	187,95
Corona danese	100,69	100,69	100,80	100,69	99,25	100,65	100,66	100,69	100,69	100,68
Corona norvegese	104,02	104,02	104,45	104,02	102,80	104,05	104 —	104,02	104,02	104 —
Corona svedese	136,15	136,15	136,25	136,15	134,25	136,10	136 —	136,15	136,15	136,14
Fiorino olandese	228,10	228,10	228,30	228,10	224,50	228,10	228,10	228,10	228,10	228,10
Franco belga	15,614	15,614	15,59	15,614	15,28	15,60	15,61	15,614	15,61	15,60
Franco francese	135,05	135,05	135,39	135,05	132,50	135,10	135 —	135,05	135,05	135 —
Lira sterlina	1380,60	1380,60	1382 —	1380,60	1363 —	1380,55	1380,30	1380,60	1380,60	1380,60
Marco germanico	235,80	235,80	235,60	235,80	233,75	235,70	235,60	235,80	235,80	235,80
Scellino austriaco	31,77	31,77	31,78	31,77	31,50	31,78	31,7750	31,77	31,77	31,75
Escudo portoghese	24,62	24,62	24,63	24,62	24,15	24,62	24,59	24,62	24,62	24,60
Peseta spagnola	9,959	9,959	9,98	9,959	9,90	9,95	9,9550	9,959	9,95	9,95
Yen giapponese	2,123	2,123	2,14	2,123	2,12	2,12	2,12625	2,123	2,12	2,12

Media dei titoli del 18 ottobre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
» 5 % (Città di Trieste)	95,325
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,20
» 5,50 % » » 1968-83	92,15
» 5,50 % » » 1969-84	95,95
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,65
» 6 % » » 1972-87	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	565,225
Dollaro canadese	565 —
Franco svizzero	187,565
Corona danese	100,675
Corona norvegese	104,01
Corona svedese	136,075
Fiorino olandese	228,10
Franco belga	15,612
Franco francese	135,025
Lira sterlina	1380,45
Marco germanico	235,70
Scellino austriaco	31,772
Escudo portoghese	24,605
Peseta spagnola	9,957
Yen giapponese	2,125

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1973, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 328, è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 5 novembre 1969 dall'ex archivista del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Fontana Gregorio, avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione sulla sua richiesta di ricostruzione di carriera economica.

(11875)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1973, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 331, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 31 gennaio 1970 dal coadiutore principale del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Di Marcotullio Filiberto avverso il provvedimento contenuto nella nota n. 23850 dell'8 settembre 1969, con cui gli veniva comunicato che l'istanza del 3 luglio 1969, intesa ad ottenere la promozione in soprannumero alla qualifica di archivista in applicazione dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, non poteva essere accolta per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale ordinaria, prevista dall'art. 2946 del vigente codice civile.

(11876)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 131, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Antonio Di Gaspare avverso la decisione del provveditore agli studi di Rieti in data 2 luglio 1970 con la quale veniva respinto un ricorso contro la graduatoria del concorso per aiutante tecnico specializzato in falegnameria.

(11771)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Loano

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1464 in data 3 agosto 1973, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Loano relativa ad un'area in località Fornaci.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(11907)

REGIONE SARDEGNA

Schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema di « 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari » compilato dall'Ufficio del genio civile di Sassari e dallo stesso trasmesso con nota n. 2724 del 23 marzo 1973;

Visto l'art. 1 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 1, secondo comma, del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Ordina

la pubblicazione dello schema sopracitato, così come appresso nuovamente trascritto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Chiunque vi abbia interesse può opporre opposizione o reclamo contro le proposte iscrizioni entro e non oltre sessanta giorno dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.

Le eventuali opposizioni di cui sopra dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici e trasporti della regione autonoma della Sardegna tramite l'ufficio del genio civile di Sassari.

L'assessore: G. DEL RIO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Comuni toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Rio Sos Massaios o Caneris (inf. 193 elenco generale)	Ardara - Ploaghe - Ozieri	Dallo sbocco sul rio Badde d'Ardara (193 elenco generale) a monte fino alla confluenza del rio Congiari con il rio S'Addearzu.
2	Rio Congiari (inf. n. 1 del presente elenco) .	Ardara - Ploaghe	Dallo sbocco sul rio Caneris a monte fino ai pressi della stazione ferroviaria di Ploaghe.
3	Rio S'Addearzu o Sas Iscias o Cantaru Ide o Cantaru Tuvu (inf. n. 1 del presente elenco)	Ardara - Ploaghe	Dalla confluenza col rio Caneris a monte fino alle sue sorgenti in regione Cuile Lei.
4	Rio Salauna o Badu Mesina (inf. n. 145 elenco generale)	Tempio	Dallo sbocco sul fiume Coghinas a monte fino alla confluenza del rio Columbanu con il rio Lu Frassu.
5	Rio Columbanu (inf. n. 4 del presente elenco)	Tempio	Dalla confluenza con il rio Lu Frassu a monte fino alla sorgente in regione Columbanu.
6	Rio Lu Frassu (inf. n. 4 del presente elenco)	Tempio	Dalla confluenza con il rio Columbanu a monte fino alle sue sorgenti in regione Lu Gigantinu e Vallicciola.
7	Pozzo della ditta Pinna Ugliega Duilio e Pinna Corbia Delia, da Sassari.	Sassari - Reg Li Bombi Foglio 104 mappale 216	Per la quantità totale di acqua che viene portata in superficie.

(11909)

L'assessore: G. DEL RIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 26 settembre 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a cinquantasette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, all'art. 4, dove è scritto:

« 3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo *art. 8* del presente bando ».

leggasi:

« 3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo *art. 10* del presente bando ».

(11896)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2808 del 24 agosto 1973 col quale veniva costituita la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;

Considerato che uno dei componenti e precisamente il professore Imperati Luigi trovasi in condizione di incompatibilità in quanto parente di quarto grado con un concorrente;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del predetto prof. Imperati;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici di Foggia;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, la legge 8 marzo 1958, n. 220;

Decreta:

Il prof. Luigi Barbaro, primario chirurgo dell'ospedale di Cerignola è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del professore Luigi Imperati.

Foggia, addì 6 ottobre 1973

Il medico provinciale: CRUPI

(11914)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo, direttore del macello, vacante nel comune di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 253 in data 12 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo, direttore del macello, del comune di Taranto, vacante al 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Puglia, dalla prefettura di Taranto e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto, n. 917 in data 31 agosto 1973, con il quale ai sensi e con la procedura della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Cavallo dott. Oronzo, direttore di divisione, in servizio presso la regione Puglia.

Componenti:

Blonda dott. Tommaso, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Taranto;

Bernardi dott. Antonio, veterinario provinciale superiore, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Bari;

Papparella prof. Vincenzo, titolare della cattedra di patologia aviare dell'Università di Napoli;

Panebianco prof. Felice, titolare della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Messina;

Pepe dott. Michele, veterinario capo del comune di Lecce.

Segretario:

Piccioli dott.ssa Valeria, consigliere in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Taranto.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Taranto, addì 5 ottobre 1973

Il veterinario provinciale: PATERA

(11916)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.